

## IL DECRETO-LEGGE N. 79 DEL 2021:

### “ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI”

*Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito definitivamente in legge dal Parlamento, prevede una serie di **disposizioni temporanee e provvisorie** in attesa dell’attuazione della disciplina di delega prevista dalla [legge 1° aprile 2021, n. 46](#), relativa al riordino, alla semplificazione e al potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso **l’istituzione dell’assegno unico universale**<sup>1</sup>.*

*Questo istituto, come indicato nella stessa legge n. 46, costituisce **un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico**, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare quella femminile.*

*Si tratta, come è stato ribadito più volte, di **una riforma epocale**, di fondamentale importanza per tutte le famiglie, in particolar modo in questo periodo di crisi a causa dell’emergenza Covid, ragione per la quale **si è ritenuto di anticiparne temporaneamente gli effetti**, estendendoli anche in favore di nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare (ANF).*

*La misura temporanea e transitoria recata dal decreto-legge, erogabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, dunque per un periodo di sei mesi, consiste in **un assegno mensile**, il cui importo è determinato facendo riferimento al livello di ISEE e al numero dei figli minorenni. L’importo mensile è comunque **maggiorato** di 50 euro per ciascun **figlio minore con disabilità**. Come detto, l’assegno temporaneo in esame è disposto in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, **non rientrano nell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare**. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente, ovvero mediante bonifico domiciliato. L’assegno in esame **non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche** ed è **compatibile con altre eventuali prestazioni** in favore dei figli a carico erogate dalle Regioni o Province autonome e dagli enti locali, nonché, nelle more dell’attuazione della disciplina di delega di cui legge n. 46, con altre misure a favore della famiglia, come il bonus bebè e le detrazioni dall’IRPEF per i figli a carico, ad eccezione dell’assegno per il nucleo*

---

<sup>1</sup> Vedi il [dossier n. 60-bis](#) L’assegno unico e universale per i figli, una riforma epocale del welfare – Ufficio Documentazione e Studi, Gruppo PD, Camera dei deputati.

familiare. Spetta anche, secondo determinati criteri, ai **nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza**.

Si dispone, inoltre, **sempre in via transitoria**, per il periodo che decorre dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, **un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare (ANF)**, pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e per i nuclei familiari con almeno tre figli a 55 euro per ciascun figlio.

Previsto, infine, per il 2021 un incremento nella misura di 30 milioni di euro del finanziamento statale per la convenzione tra INPS e i centri di assistenza fiscale, in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche.

“Il **decreto ponte** approvato oggi, relativo all’assegno unico per i figli **ci avvicina alla misura a regime**, che **partirà da gennaio 2022**. **Fin da questo mese di luglio**, comunque, **un milione e mezzo di lavoratori autonomi incasserà il nuovo assegno temporaneo**, mentre **oltre cinque milioni di lavoratori dipendenti riceveranno una maggiorazione dei loro assegni familiari**. L’assegno unico sarà a regime **una riforma epocale**, ma fin da oggi milioni di famiglie italiane ne potranno beneficiare. Con l’obiettivo di **favorire la natalità**, potenziare la **genitorialità**, sostenere il welfare e la **previdenza**, supportare le **famiglie numerose** e quelle **povere con figli a carico**”. Ha così dichiarato il deputato Stefano Lepri, relatore della legge delega n. 46 del 2021, intervenuto oggi per il PD alla Camera in [dichiarazione di voto](#).

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” (approvato dal Senato) ([AC 3201](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali.

Si segnalano:

[INPS: Assegno temporaneo figli minori](#)

[Circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021](#)

[Circolare dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021](#)

## **ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI (ART. 1)**

**In via temporanea**, a decorrere **dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (AFN)<sup>2</sup> è riconosciuto **un assegno temporaneo su base mensile**. Il richiedente l’assegno deve possedere al

<sup>2</sup> Articolo 2 del [decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio tutti i seguenti requisiti:

- ✓ essere **cittadino italiano** o **di uno Stato membro dell'Unione europea**, o suo familiare, **titolare del diritto di soggiorno** o del **diritto di soggiorno permanente**, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per **soggiornanti di lungo periodo** o del **permesso di soggiorno per motivi di lavoro** o di ricerca di durata almeno semestrale;
- ✓ essere **soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia** (la norma è intesa ad escludere dal beneficio i rari casi in cui un soggetto, pur essendo residente o domiciliato in Italia, sia esente, per i suoi redditi di lavoro, dalla suddetta imposta);
- ✓ essere **domiciliato e residente in Italia** e avere i **figli minorenni a carico**;
- ✓ essere **residente in Italia da almeno due anni**, anche non continuativi, ovvero essere **titolare di un contratto di lavoro** a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- ✓ far parte di un **nucleo familiare che abbia un ISEE<sup>3</sup>, in corso di validità**; quest'ultimo deve in ogni caso rientrare nel limite massimo pari a 50.000 euro<sup>4</sup>.

## CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO TEMPORANEO (ART. 2)

L'importo mensile, spettante **con riferimento a ciascun figlio minore e a carico**, varia sia in relazione alla fascia di importo dell'**ISEE** sia in relazione alla circostanza che del nucleo faccia parte **un numero di figli minori inferiore a 3 oppure pari o superiore a 3**; l'importo mensile è maggiorato di 50 euro per ciascun **figlio minore con disabilità** riconosciuta ai sensi della normativa vigente<sup>5</sup>.

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA (ART. 3)

La **domanda** per il riconoscimento dell'assegno temporaneo in esame è presentata **in modalità telematica all'INPS** ovvero **agli istituti di patronato e di assistenza sociale**, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. L'assegno è comunque **corrisposto dal mese di presentazione della domanda**, con il diritto, tuttavia, alle **mensilità arretrate per le domande presentate entro il 30 settembre 2021**.

Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee (comma 2-*bis*), **l'erogazione dell'assegno** avviene mediante accredito sul conto corrente, bancario o postale, del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, ferma restando la fattispecie di corresponsione in forma di integrazione della misura del Reddito di cittadinanza. In caso di

---

<sup>3</sup> ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

<sup>4</sup> Vedi all'allegato 1 al decreto-legge.

<sup>5</sup> [L. 5 febbraio 1992, n. 104.](#)

**affido condiviso dei minori**, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

Con un emendamento approvato nel corso dell'esame del Senato (comma 2-bis) si prevede che:

- ✓ **l'assegno** sia corrisposto dall'INPS e sia **ripartito in pari misura tra i genitori**, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente;
- ✓ **in assenza dei genitori**, l'assegno sia corrisposto **a chi eserciti la responsabilità genitoriale**;
- ✓ l'erogazione dell'assegno avvenga mediante **accredito su conto corrente**, bancario o postale, ovvero mediante **bonifico domiciliato**, ferma restando la fattispecie di corresponsione in forma di **integrazione della misura del Reddito di cittadinanza**;
- ✓ in caso di **separazione legale ed effettiva** o di **annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, **al genitore affidatario**;
- ✓ nel caso di **affidamento congiunto o condiviso**, l'assegno, in mancanza di accordo, è **ripartito in pari misura tra i genitori**.

Si specifica che l'assegno in esame non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

## COMPATIBILITÀ (ART. 4)

L'assegno temporaneo è **compatibile** – oltre che con il Reddito di cittadinanza – **con eventuali altre prestazioni, in favore dei figli a carico**, erogate dalle Regioni o Province autonome e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla citata L. n. 46 del 2021, con le seguenti misure:

- ✓ **l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori**;
- ✓ **l'assegno di natalità** (cosiddetto bonus bebè);
- ✓ **il premio alla nascita o all'adozione**;
- ✓ **il Fondo di sostegno alla natalità**, fondo rotativo inteso a **favorire l'accesso al credito delle famiglie** con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 2017;
- ✓ le **detrazioni dall'IRPEF** per i figli a carico.

La **circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021** specifica che l'assegno temporaneo è compatibile anche con gli assegni familiari relativi a: "i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi".

In caso di **variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell'assegno temporaneo**, il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE – aggiornata, entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano

presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo, può essere comunque presentata una nuova domanda di assegno temporaneo<sup>6</sup>.

Il provvedimento disciplina **il calcolo e l'erogazione dell'assegno temporaneo** per i nuclei familiari **percettori di Reddito di cittadinanza**. Il beneficio temporaneo in oggetto è corrisposto di ufficio dall'INPS, ad integrazione del Reddito di cittadinanza e con le medesime modalità di erogazione di quest'ultimo. Praticamente l'importo complessivo del Reddito e del beneficio temporaneo è determinato sottraendo all'importo complessivo ipotetico la quota del Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori facenti parte del nucleo familiare<sup>7</sup>.

L'assegno temporaneo in esame è comunque **escluso dalla nozione di reddito familiare** assunta a **base del calcolo dell'importo del Reddito di cittadinanza**.

### **MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (ART. 5)**

Sempre **in via temporanea, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021**, si dispone **un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare**. L'incremento concerne i casi di nuclei familiari con figli; la misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari **fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio** e, per i nuclei familiari con **almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio**.

L'incremento trova applicazione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell'assegno, al netto dell'incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.

L'onere finanziario derivante dagli incrementi in esame è valutato pari a 1.390 milioni di euro, per il 2021.

### **RIFINANZIAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (ART.6)**

Previsto, per il 2021, **un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (Caf)**.

L'intervento è disposto in considerazione dell'**incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU)** – dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE – che potrebbe verificarsi anche in relazione alla presentazione delle domande per l'assegno temporaneo nonché in relazione al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico.

Questo incremento si somma, per il 2021, allo stanziamento annuo permanente, pari a 35 milioni di euro, già previsto, per il finanziamento delle convenzioni previste per la presentazione della DSU e, sempre tramite i Caf, delle domande di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza.

### **DISPOSIZIONI VARIE (ARTT. 7, 8 E 9)**

---

<sup>6</sup> V. anche la [circolare dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021](#).

<sup>7</sup> Quota calcolata in base alla scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Le ultime disposizioni contengono alcune norme **in materia di finanziamento** – nonché di relativo **monitoraggio finanziario – dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19**.

Per quanto riguarda la **copertura finanziaria** si utilizza per intero la dotazione per il 2021 – pari a 3 miliardi di euro – del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”.

Il decreto n. 79 è entrato in vigore il 9 giugno 2021, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale**.